

fossero restituiti i prigionieri, senza verun riscatto; che i confini di entrambi gli stati fossero ristabiliti com' erano per lo addietro; che tutto il danno dei mercatanti veneziani, molestati nella fiera di Bolzano, fossero riparati dentro al termine di un mese; che, se rimanesse tuttavia qualche altro motivo di controversia, il sommo pontefice ne fosse l' arbitro a darne giudizio. Il trattato di questa pace fu sottoscritto di pieno assenso scambievolmente il dì 15 novembre 1487.

## C A P O V.

*Leggi contro il lusso.*

Nel mentre, che la repubblica trattava le armi contro ai nemici esterni, e che gravissime spese era costretta perciò a sostenere, le sue interne magistrature, vigili sempre pel comun bene, decretavano sagge leggi per limitare le spese particolari e domestiche delle singole sue famiglie. E poichè fonte primaria di economico danno sono le spese delle mode e del lusso; perciò di questo argomento occuparonsi di presente. Furono perciò rinnovate le leggi rigorosissime, fatte già per lo addietro e delle quali sarebbe qui troppo lunga l' enumerazione, le quali vietavano la prodigalità nei conviti; gli addobbi d' oro, di argento e di porpora nelle camere e nelle sale; gli ornamenti muliebri, i quali non potevano eccedere un limitato valore: ed a tal fine furono proposti dei premii agli accusatori, e fu promessa ai servi la libertà.

Fu posto un freno anche alla licenza dei giuochi; cosicchè nè fosse lecito l' azzardare in essi più della quinta parte di un' oncia d' oro, nè si potessero intraprendere che in luoghi fissi e determinati.